

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1800

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BALLAMAN**

Modifica all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detassazione dei canoni di locazione non percepiti

Presentata il 19 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Attualmente l'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 4-*bis*, stabilisce che, nel caso di redditi da fabbricati locati, l'imposizione deve essere calcolata sul canone di locazione risultante dal contratto di affitto se il canone stesso, ridotto forfettariamente del 15 per cento, risulta essere superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare secondo le tariffe d'estimo. In questo modo, il cittadino viene fortemente penalizzato, poiché è tenuto a pagare le imposte sui redditi indipendentemente dall'effettiva percezione.

L'Italia è un Paese nel quale il fenomeno della mancata riscossione degli affitti è in crescita: la presente proposta di legge intende perciò sanare una situazione

iniqua nei confronti dei proprietari che sono costretti a pagare tasse su un reddito che in realtà non conseguono.

La stessa Costituzione, all'articolo 53, stabilisce che tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva; di conseguenza, la tassazione dovrebbe operare sulle somme effettivamente percepite e non su quelle che ipoteticamente vengono imputate al singolo contribuente.

La presente proposta di legge intende realizzare una completa tassazione dei redditi da locazione percepiti indipendentemente dall'anno di formazione del reddito stesso e consentire ai cittadini interessati o alle imprese, che non riscuotono gli affitti per morosità degli inquilini, di pagare le imposte solo sui canoni di locazione percepiti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 4-*bis* dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. Qualora il canone percepito, ridotto forfetariamente del 15 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione percepito al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento».

